

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 31/01/2023

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente, in data 1 giugno 2009, un contratto di finanziamento legato all'acquisto di un bene di consumo, e di aver contestualmente attivato un rapporto avente ad oggetto una carta di credito c.d. revolving. Secondo la parte ricorrente, il contratto relativo alla carta revolving sarebbe affetto da nullità, in quanto la sua stipulazione è avvenuta presso i locali del rivenditore del bene e con l'intervento del personale di quest'ultimo; il contratto in discorso, pertanto, è stato stipulato mediante un soggetto non abilitato, ossia in violazione in violazione dell'art. 3 del d.lgs. 25 settembre 1999 n. 374, nonché del relativo regolamento 13 dicembre 2001, n. 485.

Dalla nullità del contratto discenderebbe il diritto della parte ricorrente ad ottenere il rimborso degli interessi corrispettivi da essa pagati, al netto dell'importo corrispondente agli interessi legali.

Ciò premesso, la parte ricorrente chiede che l'intermediario sia condannato a restituire l'eccedenza versata, quantificata in € 4.703,95 a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento al tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c., oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite.

L'intermediario resiste alla domanda. In particolare, sostiene che – ai sensi del d.m. 485/2001 – non integra l'esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione delle

carte di pagamento, né la promozione e la conclusione di contratti per l'acquisto di beni o servizi sulla base di convenzioni fra venditori e intermediari finanziari (all'art. 2.2).

Precisa, infine, che solo con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 141/2010 – ossia successivamente alla stipulazione del contratto per cui è causa – è stato stabilito che costituisce “esercizio di attività finanziaria” il collocamento delle carte di credito.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

I. Le circostanze di fatto dell'odierna controversia sono sostanzialmente pacifiche tra le parti, almeno per quanto concerne la stipulazione del contratto per cui è causa.

Ciò premesso, il nodo della questione verte sulla validità, ovvero nullità del contratto relativo al rilascio di una carta di credito revolving, che è stato stipulato presso i locali di un rivenditore di beni o servizi e con l'intervento del personale di quest'ultimo.

Secondo la parte ricorrente, il contratto sarebbe nullo perché relativo allo svolgimento di un'attività finanziaria, ma è stato stipulato senza l'intervento di personale abilitato (i.e. agenti in attività finanziaria). Per converso, secondo l'intermediario resistente il contratto sarebbe valido perché rientrante nella deroga appositamente prevista dal combinato disposto dell'art. 3 d. lgs. 374/1999 e dell'art. 2 del d.m. 485/2001.

Il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento dell'Arbitro, secondo cui tale contratto deve ritenersi nullo; si veda al riguardo le decisioni nn. 15513/22; 9676/22; 2203/22, 2001/22; 7761/22; 5385/22; 5016/22; 3641/22; 5358/22.

II. Le disposizioni normative invocate dall'intermediario sono così formulate:

- Art. 3, d. lgs. 374/1999: “«1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.

- Art. 2 d.m. 485/2001: “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento; b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.

Orbene, è evidente che la deroga prevista all'art. 2 del d.m. 485/2001 copre la stipulazione del contratto di finanziamento che sia strettamente finalizzato all'acquisto del bene di consumo, ma non si estende anche il collocamento di carte di credito c.d. revolving.

Queste ultime, infatti, costituiscono una speciale tipologia di carte di credito, la cui caratteristica risiede nel consentire al loro titolare di compiere acquisti, indipendentemente dall'esistenza di fondi disponibili su un conto collegato. Il rimborso in favore dell'istituto finanziario ha poi luogo mediante rate mensili, calcolate sulla base di un tasso d'interessi previamente concordato. A riprova di quanto ora osservato, ai sensi delle condizioni generali di contratto versate in atti (artt. 1 e 9), il cliente può, tra l'altro, disporre operazioni di anticipo in contanti (richieste di assegno o bonifici e prelievi presso sportelli bancari).

Ne consegue che rispetto alla stipulazione del contratto relativo alla carta revolving rive la regola generale secondo è necessaria la presenza di personale abilitato ai sensi della normativa vigente.

III. In questa prospettiva deve essere intesa la Comunicazione della Banca d'Italia del 20 aprile 2010 su "Credito revolving concesso con carte di credito: cautele e indirizzi per gli operatori", la quale contiene il seguente passaggio: "È stata riscontrata la prassi di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati, anche appartenenti alla grande distribuzione, per la promozione e conclusione di contratti di finanziamento non finalizzati, tra i quali rientrano le carte di credito revolving. Si rammenta che gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal D. Lgs. 25.9.1999, n. 374 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001. Le richiamate disposizioni prevedono una deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato). L'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria."

A differenza di quanto sostenuto dall'intermediario, tale Comunicazione non assume una portata innovativa rispetto al pregresso, ma semmai costituisce l'esplicitazione di una regola che era già ricavabile dalla piana interpretazione della vigente normativa primaria e secondaria.

Il ricorso è dunque meritevole di accoglimento.

IV. Dall'accertata nullità del contratto consegue – ai sensi dell'art. 2033 c.c. – il sorgere, a favore del ricorrente, del diritto alla restituzione dell'eccedenza versata, tenendo conto della debenza dell'interesse legale.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità del contratto, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli interessi e di ogni altra voce di costo nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO